

Statuto CNAL

TITOLO I

CAPO I

Costituzione – Scopi – Durata – Associati

Articolo 1 - Costituzione – Denominazione – Sede.

E' costituita l'Associazione "C.NA.L. – Confederazione Nazionale Lavoratori", Ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 460/97.

La sede dell'Associazione è in Napoli, Centro Direzionale Isola G5.

Con delibera della Segreteria Confederale la sede dell'Associazione potrà essere trasferita nell'ambito del comune di Napoli o altro Comune d'Italia.

Articolo 2 – Scopi.

La "C.NA.L. – Confederazione Nazionale Lavoratori" è l'Associazione Sindacale Nazionale dei cittadini italiani, disoccupati, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, professionisti, pensionati, che hanno in comune lo scopo di operare sul territorio nazionale e in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, per migliorare la qualità della vita sociale, culturale ed economica. Si pone, altresì, l'obiettivo di valorizzare il concetto della Partecipazione e della Cogestione in applicazione dell'Articolo 46 della Costituzione e del riconoscimento giuridico dei sindacati come dettato dall'articolo 39 della Costituzione.

La C.NA.L. considera il lavoro e la sua tutela quale valore essenziale della vita sociale ed intende difendere tale valore superando tutte le barriere di ordine politico, sociale e sindacale che possano ostacolare il raggiungimento di tale obiettivo.

La C.NA.L. è un'associazione sindacale libera, autonoma, apartitica ed apolitica e non persegue scopi di lucro.

Essa si propone:

- a) di rappresentare i propri iscritti nei rapporti con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti di tutte le altre istituzioni pubbliche e private;
- b) di tutelare i propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte le forme di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione dei lavoratori e pensionati alla vita reale del paese;
- c) di promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l'appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo di tutelare il lavoro ed i lavoratori e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro, sia in Italia che nella Comunità Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione di tale obiettivo;
- d) di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura di servizi che siano di supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l'organizzazione di convegni, seminari e dibattiti sul mondo del lavoro, sulla sua evoluzione sulle sue problematiche.

Per realizzare tali scopi la C.NA.L., potrà utilizzare tutti gli strumenti che, di volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare, a titolo esemplificativo, con delibera della Segreteria Confederale potranno essere costituiti:

- 1) un Centro di Assistenza Fiscale, di cui al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, di cui al D.Lgs 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) un Patronato, di cui alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 4) un Ente di Formazione Professionale che svolga la propria attività sia rivolgendosi direttamente ai lavoratori, sia accedendo ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti e/o accreditamenti delle autorità competenti;
- 5) Ente Bilaterale, Fondo Sanitario, Fondo Interprofessionale;
- 6) ogni altro ente, associazione, società la cui costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3 - Assenza finalità di lucro.

La C.NA.L. è un ente non commerciale di tipo associativo senza fini di lucro, per cui, non potrà:

- a) distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
- b) trasmettere ad altri il contributo associativo.

C.NA.L. ha l'obbligo:

- a) di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità;
- b) di redigere ed approvare annualmente il proprio rendiconto;
- c) di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 4 – Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 – Associati, adesioni Sindacati e gratuità delle cariche

Possono aderire alla C.NA.L. sia le persone fisiche che le persone giuridiche, intendendosi per tali le associazioni, Nazionali e/o territoriali, aventi medesime finalità e scopi.

Tutte le cariche elettive e di nomina temporanea rivestite, ai vari livelli organizzativi, all'interno della Confederazione sono elettive e gratuite.

L'adesione alla Confederazione avviene mediante domanda alla struttura sindacale del luogo di lavoro o periferica e attraverso la sottoscrizione della delega emanata dalla Confederazione e che riporta la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto ed i regolamenti, nonché di accettare ed osservare le deliberazioni degli organi statutari.

La richiesta di adesione può essere respinta, con deliberazione motivata, dalla Segreteria della struttura o della sede periferica alla quale l'iscrizione viene richiesta.

L'iscrizione comporta per i lavoratori attivi ed i pensionati una trattenuta mensile o attraverso il pagamento diretto.

Le persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza, possono aderire alla C.NA.L. qualora siano:

- Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;
- Lavoratori dipendenti;
- Lavoratori autonomi;
- Pensionati.

Le persone fisiche aderiscono alla C.NA.L., anche nel caso in cui, essendo aderenti di altra associazione, quest'ultima faccia richiesta di adesione, in forma scritta ed indirizzata alla Segreteria Confederale, e che tale richiesta sia accolta; in tal caso i suoi associati saranno, automaticamente, qualificati "associati sostenitori", senza obbligo di versare la quota associativa.

La richiesta di adesione deve essere formulata in forma scritta, su apposito modello predisposto dalla Segreteria Confederale e ad esso indirizzata, contenente l'esplicita manifestazione della volontà dell'associazione richiedente di accettazione e di impegno ad osservare le norme contenute nello statuto e nel regolamento in vigore all'atto della richiesta, nonché di accettare ed osservare le deliberazioni degli organi statutari.

In caso di accoglimento della richiesta di adesione l'associazione richiedente è obbligata al pagamento del contributo associativo concordato.

Sia la C.N.A.L. che le associazioni aderenti possono risolvere il vincolo tra loro esistente, salvo diversa pattuizione contenuta negli specifici accordi, in qualsiasi momento e senza giustificazione, a mezzo lettera

Articolo 6 - Perdita della qualità di associato.

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- dimissioni – ogni socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione formale alla Segreteria Federale territorialmente competente; il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta ed è subordinata all'integrale pagamento delle somme eventualmente dovute dall'associato dimissionario alla data delle dimissioni;
- sospensione o esclusione – è deliberata dalla Segreteria Federale territorialmente competente per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- decadenza – è deliberata dalla Segreteria Federale territorialmente competente per mancato pagamento della quota sociale, per inattività prolungata di almeno sei mesi e per qualsiasi altro motivo sia reputato giustificato.

I provvedimenti di sospensione, esclusione o decadenza sono deliberati dalla Segreteria Federale a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio segreto; tale provvedimento dovrà essere comunicato, per iscritto, all'interessato a mezzo lettera raccomandata a/r o mediante consegna personale; l'interessato potrà ricorrere avverso tale provvedimento, entro quindici giorni, al Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà in via definitiva.

I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi, previa presentazione di una nuova richiesta e previo versamento di una nuova quota di iscrizione.

Articolo 7 - Rapporti con altre associazioni.

L'Associazione è un unico soggetto giuridico, è titolare del diritto di rappresentanza sindacale, di contrattazione collettiva nei comparti di riferimento, come definiti da leggi e norme pattizie.

La C.N.A.L. può stipulare protocolli d'intesa o patti federativi con altre organizzazioni e/o singole Federazioni, a condizione che i rispettivi statuti non siano incompatibili e perseguano fini comuni.

La loro sottoscrizione implica una formale reciproca adesione alle rispettive organizzazioni, pur mantenendo le stesse inalterate le proprie prerogative; tale adesione comporta la sommatoria degli iscritti ai fini della rappresentatività.

Trattandosi, poi, di accordi finalizzati allo sviluppo di specifiche attività in comune, il contenuto di tali accordi, ivi compreso l'eventuale aspetto economico, e la loro sottoscrizione è deliberata dalla Segreteria Federale.

Un elenco specifico conterrà tutti i protocolli o patti federativi di tempo in tempo stipulati.

TITOLO II

CAPO I

ORGANI E STRUTTURA TERRITORIALE

Articolo 8 - Gli Organi Centrali.

Sono organi centrali della C.N.A.L. :

- Il Congresso;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Segretario Generale;

- La Segreteria Confederale;
- Il Collegio dei Revisori Legali;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Segretario Amministrativo.

Articolo 9 - Il Congresso.

Il Congresso nazionale è il massimo organo della C.N.A.L. , cui spetta il compito di determinare le linee guida dell'attività generale e particolare della confederazione. Le sue deliberazioni hanno carattere vincolante per tutte le componenti dell'organizzazione, sia a livello centrale che a livello locale.

Si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni su convocazione della Segreteria Confederale Nazionale e, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei delegati; la richiesta di convocazione straordinaria, da inviarsi almeno tre mesi prima della data prevista per la celebrazione del Congresso, deve contenere le motivazioni della richiesta stessa e gli argomenti che si propongono per la discussione.

Il Congresso nazionale ha il compito di:

- a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
- b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
- c) deliberare le linee strategiche e verificare l'operato della Confederazione;
- d) fissare le direttive generali per l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
- e) formulare le risoluzioni organiche della Confederazione in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione Sindacale;
- f) elegge il Segretario Generale, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori Legali e dei Probiviri;
- g) approvare eventuali modifiche statutarie, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei tre/quarti dei partecipanti.

Il Congresso ordinario delibera a maggioranza assoluta dei presenti; anche il Congresso straordinario delibera a maggioranza assoluta, tranne in caso di delibere riguardanti la eventuale fusione con altre Confederazioni autonome o lo scioglimento della Confederazione, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti.

Lo svolgimento del Congresso è regolato da specifico Regolamento congressuale, approvato e divulgato a tutti gli interessati, dalla Segreteria Confederale almeno due mesi prima dello svolgimento del Congresso ordinario e almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento del Congresso straordinario.

Articolo 10 - Diritto di partecipazione al Congresso.

Partecipano di diritto al Congresso Nazionale: il Segretario Generale, la Segreteria Confederale, il Consiglio Nazionale, i soci fondatori, i collegi dei Sindaci e dei Probiviri.

La partecipazione al Congresso è riconosciuta, inoltre, anche ad un numero variabile di delegati in rappresentanza delle singole Federazioni, delle Sedi Periferiche, dei Sindacati aderenti in base a quando stabilito dal regolamento congressuale.

Articolo 11—Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro ed elegge la Segreteria Confederale su proposta del Segretario Generale. Risponde dell'attuazione degli orientamenti determinati dal Congresso. E' composto da un minimo di quaranta ad un massimo di cento associati e viene eletto dal Congresso. Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività confederale può cooptare, in aggiunta al numero dei membri elettivi, altri lavoratori associati fino ad un massimo del 40% degli eletti.

Discute ed approva le iniziative sindacali generali. Verifica il complesso dell'attività sindacale e provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma ogni semestre, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal proprio regolamento, e, in via straordinaria, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei componenti

Oltre a quelli indicati dal presente Statuto, sono compiti del Consiglio Nazionale: fra un congresso e l'altro delibera, a maggioranza qualificata dei componenti, sulle modifiche urgenti dello Statuto proposte dalla Segreteria Confederale; approva il rendiconto economico-finanziario confederale annuale; approva, su proposta del Segretario Generale, il regolamento operativo del Collegio Confederale dei Probiviri.

Nel caso di decadenza o dimissioni del Segretario generale, il Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, provvede alla elezione nel suo seno del nuovo Segretario Generale, deliberando contemporaneamente, e nella stessa seduta, la convocazione del Congresso straordinario confederale da tenersi entro sei mesi.

Articolo 12 - Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale viene eletto dal Congresso.

E' il rappresentante legale e politico dell'Associazione e, come tale, intrattiene i rapporti con Enti pubblici e privati, con le Istituzioni e con le altre Associazioni.

E' il garante della linea politica dell'Associazione e del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Presiede il Consiglio Nazionale e la Segreteria Confederale.

In caso di impedimento, le sue funzioni saranno espletate dal Vice Segretario Generale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano della Segreteria Confederale.

Nella sua qualità, il Segretario Generale può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Segreteria Confederale.

Quando particolari esigenze e/o necessità impongano al Segretario Generale di compiere atti che non derivino da una deliberazione del Consiglio Nazionale e della Segreteria Confederale, gli atti compiuti dovranno essere sottoposti alla ratifica della Segreteria Confederale, nella prima riunione utile.

In caso di dimissioni, di decadenza dalla carica o di impedimento accertato superiore ad un anno, del Segretario Generale, il Vice Segretario Generale o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, il componente più anziano della Segreteria Confederale, provvederà, entro trenta giorni a convocare il Consiglio Nazionale per la nomina di un Reggente e contestualmente indire il Congresso Nazionale da tenersi entro sei mesi.

Articolo 13—La Segreteria Confederale.

La Segreteria Confederale è l'organo cui è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composta da un minimo di nove fino ad un massimo di quindici dirigenti. Viene eletta dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale. Elege, al suo interno, il Vice Segretario Generale e il Segretario Amministrativo. E' presieduta dal Segretario Generale.

La Segreteria Confederale è convocata, di norma presso la sede dell'Associazione, dal Segretario Generale ogni qualvolta lo ritenga necessario per la vita dell'Associazione.

Essa può essere convocata su richiesta formale di due terzi dei suoi componenti. In tal caso il Segretario Generale deve convocare la Segreteria Confederale, nei modi previsti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

La convocazione deve avvenire mediante affissione della stessa nella sede sociale o tramite fax e/o e-mail, almeno cinque giorni prima della data della riunione riportando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

Le riunioni della Segreteria Confederale sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

Il componente assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

Alla Segreteria Confederale compete:

- redigere e dare attuazione alle linee programmatiche indicate ed approvate dal Congresso ed impartire direttive per la regolare attuazione delle proprie delibere e di quelle dell'Assemblea Generale;

- elegge su proposta del Segretario Generale, al proprio interno, , il Vice Segretario Generale e il Segretario Amministrativo;
- predisporre il rendiconto consuntivo e il documento previsionale, su proposta del Segretario Amministrativo, da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- proporre eventuali modifiche allo statuto da sottoporre al Congresso; predisporre i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
- Proporre al Congresso lo scioglimento dell'associazione;
- Emanare la circolare annua del tesseramento e per l'ammontare delle quote associative;
- valutare la richiesta di adesione pervenuta da altre Associazioni e deliberare in merito, comunicando, in ogni caso e per iscritto, le motivazioni della propria decisione all'Associazione richiedente;
- nominare i soci benemeriti; approvare la stipula di atti e la conclusione di contratti inerenti l'attività sociale; procedere alla designazione di eventuali altre rappresentanze dell'Associazione;
- deliberare la gestione straordinaria delle sedi Regionali, Periferiche e/o territoriali, allorché risulti accertato che siano stati posti in essere comportamenti lesivi per il buon nome della C.N.A.L. , siano stati posti in essere comportamenti contrari alle norme statutarie o alle delibere degli organi sociali o per accertata impossibilità di funzionamento della sede provinciale stessa;
- la gestione straordinaria comporta la decadenza di tutti gli organi della sede periferica, è affidata ad un Commissario nominato ad hoc e la sua durata non può eccedere i sei mesi;
- deliberare su tutte le altre materie attinenti il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori Legali è composto, di norma, da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso, possibilmente, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

I componenti effettivi nominano, al proprio interno, il Presidente.

Il Collegio dei Revisori Legali esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese relative alla gestione dell'Associazione e ne riferisce alla Segreteria Generale.

Si riunisce ogni tre mesi redigendo apposito verbale della singola riunione; redige, inoltre, la relazione di accompagnamento al rendiconto annuale predisposta dal Segretario Amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 15 - Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto, di norma, da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso.

I componenti effettivi nominano, al proprio interno, il Presidente.

Al Collegio dei Probiviri vengono affidate, da parte del Segreteria Confederale, tutte le questioni che determinano contrasto tra i componenti gli organi sociali, gli Enti e le Società collegate e tra la Confederazione, le Federazioni Nazionali e le Sedi Periferiche.

In dipendenza della gravità dei fatti e delle circostanze denunciate, il Collegio può irrogare le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- deplorazione con diffida;
- sospensione da eventuali incarichi, per un periodo massimo di dodici mesi;
- espulsione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono irrituali, motivate e comunicate per iscritto agli interessati, entro dieci giorni dalla adozione del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri decide in un'unica istanza e le sue determinazioni sono definitive.

Articolo 16 – Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo è responsabile della contabilità, delle entrate e delle uscite ed è nominato dalla Segreteria Confederale tra i suoi componenti.

E' responsabile dell'amministrazione economica, predispone i bilanci, detiene i conti correnti bancari e/o postali. Procede agli acquisti e alla gestione delle spese e sottoscrive contratti di locazione e di acquisto, previo specifico mandato della Segreteria Confederale.

Articolo 17 - Soci Fondatori, Enti Bilaterali ed Enti Terzi

L'Assemblea dei soci fondatori si riunisce su richiesta anche di un singolo socio fondatore e nomina, a maggioranza, un dirigente sindacale delegato alla costituzione, alla contrattazione e alla gestione e alla nomina degli Enti Bilaterali, Fondi Interprofessionali, Casse Edili, Enti e Società partecipate dalla Confederazione. Tale delegato, qualora non partecipante già agli organismi dirigenziali del sindacato, partecipa con voto consultivo, alle riunioni della Segreteria Confederale. La norma contenuta nel presente articolo non è oggetto di modifica statutaria senza il consenso dell'assemblea dei soci fondatori.

Articolo 18 - Gli Organi Periferici e la Segreteria Regionale.

Sono organi periferici: La Segreteria Regionale Confederale e le segreterie territoriali per province, comuni e aree metropolitane.

La Segreteria Regionale è organo rappresentativo dell'Associazione nei confronti della Regione ed ha, inoltre, il compito di coordinare l'attività delle Sedi Periferiche, quando tale attività abbia rilevanza a livello regionale.

Ha sede, di norma, presso il Comune Capoluogo di Regione e ne fanno parte almeno un rappresentante per ogni Sede Periferica e per ogni Sindacato Territoriale aderenti al CNAL

Articolo 19 - Le Federazioni.

Le Federazioni raggruppano tutti gli iscritti alla C.NA.L. appartenenti ad una medesima categoria o settore.

Sono costituite direttamente dalla C.NA.L., su delibera della Segreteria Confederale.

In quanto costituite dalla C.NA.L., le Federazioni sono parti integranti della Confederazione

Articolo 20 - Autonomia delle strutture territoriali.

E' stabilito il principio inderogabile dell'autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e fiscale di tutte le strutture territoriali e Federazioni della C.NA.L., nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere del Congresso, del Consiglio Nazionale e della Segreteria Confederale.

Tale affermazione di principio comporta l'obbligo per le Sedi Periferiche e per le Federazioni, di richiedere alla competente Agenzia delle Entrate il proprio codice fiscale ed, eventualmente fosse necessario, anche il proprio numero di partita iva, al fine di consentire una corretta gestione patrimoniale e finanziaria della struttura stessa.

Significa, ancora, che le strutture territoriali rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte e degli eventuali danni arrecati a terzi, non potendosi, in alcun modo addossare alcun tipo di responsabilità, sia civile che penale, alla C.NA.L. nazionale.

Articolo 21 - Il Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico è organo consultivo costituito con il compito di affiancare e supportare il Segretario Generale dell'Associazione nell'espletamento della sua attività di indirizzo ed organizzativa, con particolare riferimento alla costituzione ed organizzazione delle Federazioni e delle società ed enti di diretta emanazione della C.NA.L.

E' composto da un numero massimo di 20 componenti, nominati direttamente ed esclusivamente dal Segretario Generale, che può revocarli.

L'attività di tale organo è sottoposta al giudizio insindacabile del Segretario Generale.

Articolo 22 - I Dipartimenti.

Al fine di razionalizzare l'attività generale dell'Associazione, su delibera della Segreteria Confederale, possono essere costituiti i Dipartimenti.

Tali strutture hanno il compito di coordinare l'attività delle singole Federazioni che operano nel medesimo settore produttivo e di regolare le iniziative di Settore.

L'attività dei Dipartimenti, quindi, è finalizzata ad indirizzare l'operato di tutte le Federazioni appartenenti ai singoli Dipartimenti, nel rispetto delle singole autonomie, al fine di evitare eventuali posizioni di contrasto, che sarebbero, evidentemente, dannose per l'immagine della Confederazione.

I Dipartimenti sono organi consultivi alle dirette dipendenze della Segreteria Confederale.

Sono rette da un Responsabile nominato dalla Segreteria Confederale su proposta del Segretario Generale.

Compongono il Dipartimento i rappresentanti delle singole Federazioni rientranti nel Dipartimento stesso.

Il Dipartimento si riunisce, normalmente, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Responsabile lo ritenga necessario.

Articolo 23- Patrimonio e risorse economiche.

Il patrimonio o Fondo di Dotazione dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quota annua di iscrizione riscossa tramite trattenuta in busta paga o tramite versamento diretto;
- contributi ordinari e straordinari degli associati deliberati dagli organi sociali;
- contributi straordinari volontari degli associati;
- contributi volontari di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti, da chiunque provengano;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali al raggiungimento dello scopo sociale: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del rendiconto dell'associazione e sono approvate dal Consiglio Nazionale, che delibera sul loro utilizzo;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

In nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, recesso, esclusione o decadenza dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 24 - Esercizio finanziario e rendiconto.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Nazionale deve approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il documento programmatico per l'anno in corso.

Entrambi i documenti sono presentati dalla Segreteria Confederale che deve renderli disponibili, insieme alle contabili, alla consultazione almeno venti giorni prima dell'adunanza nella quale ne è prevista l'approvazione.

Il rendiconto consuntivo dovrà contenere esplicitamente eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti dall'Associazione e, separatamente, le risultanze delle singole attività economiche eventualmente esercitate.

Articolo 25 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso con le modalità ed i termini previsti dal presente statuto.

Il Congresso che delibera lo scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori.

In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio sarà effettuata nei confronti di altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salvo diversa disposizione di legge.

In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere diviso tra gli associati.

Articolo 26 - Norma finale.

Per quanto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Associazioni, contenute nel Libro I del codice civile e alle norme contenute nel D.lgs. n. 460/97.